

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

52° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 APRILE 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo» (387), d'iniziativa del senatore Fontana e di altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 6 e *passim*
CARDINALE (PCI) 14, 21, 22 e *passim*
FONTANA Elio (DC) 28, 29, 30 e *passim*
FOSCHI (DC) 27, 28, 31 e *passim*

GIANOTTI (PCI) Pag. 5, 17, 26, e *passim*
MANCIA (PSI) 22, 27, 30 e *passim*
TOGNOLI, ministro del turismo e dello spettacolo 5, 17, 23 e *passim*
VETTORI (DC), relatore alla Commissione 2, 5, 7 e *passim*

Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo».

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo» (387),
d'iniziativa del senatore Fontana e di altri senatori
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo», d'iniziativa del senatore Fontana e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 3 aprile.

VETTORI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella discussione in sede deliberante, il relatore richiama le considerazioni e le argomentazioni svolte in sede referente nel corso di più sedute; ritiene opportuno rammentare che l'atto Senato n. 387 corrisponde al testo già approvato dal Senato nel gennaio 1987 e non divenuto legge e che su tale testo si è operato con alcune variazioni e precisazioni che hanno portato ad una parziale riformulazione con i 23 articoli, compreso quello relativo all'abrogazione della legge 14 novembre 1981, n. 648, tuttora vigente, con il titolo: «Nuovo ordinamento dell'ENIT». A tale proposito il relatore ripropone il nuovo titolo ossia: «Ordinamento dell'ENIT». È bene poi notare che quanto proposto è un semplice aggiornamento della normativa per rendere possibile ed agevolare, con estrema urgenza, il funzionamento dell'ente; la bilancia del turismo italiano con l'estero è in netto regresso, con una perdita di oltre 6 milioni di presenze nell'anno testè trascorso e anche la graduatoria del turismo dei paesi europei vede l'Italia passare dal primo al terzo posto dopo la Spagna e la Francia. Per contro, la vivacità complessiva vede anche la CEE finalmente muoversi, sia con le normative già emanate per una armonizzazione delle legislazioni nazionali in tema di circolazione, sia con la designazione del 1990 come «anno del turismo europeo».

La presentazione del nuovo testo non comporta emendamenti di rilievo, anche se, con alcune riscritture dovute a ragioni di pulizia ortografica e tipografica, può costituire da sola una specie di emendamento complessivo.

Il relatore desidera però che risulti confermata l'interpretazione del comma 1 dell'articolo 2 sullo statuto dell'ente e del comma 6 dell'articolo 7 sul programma promozionale, ritenendo che le nuove capacità operative offerte all'ENIT con l'apertura dello statuto alla possibile partecipazione di imprese private nella non facile attività di promozione non costituisca una perdita di responsabilità e quindi di

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo».

dignità dell'ente e dei suoi uffici, ma una concretizzazione della capacità di coordinamento e di valorizzazione dell'immagine turistica dell'Italia. Quest'opera di coordinamento è stata affrontata anche nel prefigurare una suddivisione di compiti, per aree geografiche, tra la compartecipazione delle Regioni e una specie di presenza obbligata ed esclusiva dell'ENIT.

All'articolo 4 si propone una semplice operazione di coordinamento che aggiunga la parola «anche» dopo la parola «generale» al punto a) e sostituisca la parola «italiani» alla parola «anche» prima della parola «stranieri».

Conseguenza di una rilettura, infine, dei testi nella parte che considero la vera novità, è lo sdoppiamento degli organi direttivi in assemblea e consiglio di amministrazione, pur rimanendo all'assemblea alcuni compiti di indirizzo e di controllo finanziario, mentre la riduzione del *quorum* per il numero legale dello stesso consiglio elimina la necessità di modificare i meccanismi di nomina dei supplenti; e per questo formalizzerei un emendamento che propone la soppressione del comma 2 dell'articolo 9. Le competenze attribuite all'assemblea sono ovviamente in riduzione di quelle del consiglio di amministrazione, che gode peraltro di un notevole stimolo alla presenza nell'attività, con il *quorum* così ridotto, in conformità alla proposta dell'atto Senato n. 387.

L'articolo 20, accantonato nella sede referente, reca disposizioni per il personale. È un argomento che ha fatto parlare e scrivere fuori di questa Commissione per precisazioni, richieste e pressioni. Il relatore, attraverso ripetuti contatti con esponenti di tutti i Gruppi e aiutato da autorevoli colleghi del proprio Gruppo, ha condotto un rapido sondaggio per arrivare alla possibilità di una proposta che dovrebbe essere conforme al nuovo spirito con il quale, mantenendo l'ENIT nell'ambito dello Stato con tutta la dignità della rappresentanza all'estero dello Stato medesimo, gli conferisca, attraverso lo statuto, la possibilità di assumere partecipazioni in enti a carattere privato. In questo modo sarebbe non simpatico imporre per legge alcune cose, che il relatore ritiene più attinenti alla capacità giuridica dell'ente ed alla sua autonomia. Se l'ente deve darsi uno statuto, se l'ente si dà un regolamento dei servizi, se l'ente si dà un regolamento del personale, se l'ente si dà un regolamento di contabilità, che tra l'altro va approvato con un decreto del Presidente della Repubblica, ha certamente la capacità, anche contrattuale, di prendere in esame le posizioni del personale. Tuttavia in Commissione è già emerso ciò che ci pone nelle condizioni di enucleare i punti di più difficile negoziazione, tenuto conto dello stato del personale attuale dell'ENIT, che è quello che in questi anni ha dato adito a qualche critica in gran parte giustificata e comunque non generalizzabile. Si tratta quindi di orientare l'ente ad avvalersi all'estero, al di fuori delle mansioni direttive e del personale che abbia specifica capacità sotto il profilo tecnico professionale, sostanzialmente quasi sempre di personale straniero, o di personale di cittadinanza italiana residente all'estero da un numero minimo di anni tale da garantire una sufficiente conoscenza della lingua e della geografia, ossia tre anni. Il trattamento di questo personale all'estero, di livello non direttivo, dovrebbe essere economicamente stabilito sulla base della normativa contrattuale di categoria vigente nel paese dove il suddetto personale è chiamato a prestare servizio. Nasce il problema di richiamare in patria il personale che non risponde a queste caratteristi-

che. Esiste poi il problema dei compensi e degli emolumenti al personale che resterà o che andrà a prestare servizio all'estero. Attualmente questo tipo di personale ha una parametrizzazione legata al personale amministrativo e direttivo del Ministero degli affari esteri e a tale parametrizzazione si ritiene di dover fare riferimento.

Al relatore tale previsione sembrerebbe opportuna, a condizione che il trattamento economico non sia superiore a quello attribuito al personale di pari grado del Ministero degli affari esteri. Una volta stabiliti l'impegno che chiediamo e la dignità che vogliamo dare a questi rappresentanti dello Stato italiano all'estero, occorre decidere se vogliamo stabilire un tetto alle spese per il personale.

Certamente i tempi non sono maturi per la soppressione di questo ente nè per sconvolgerne la struttura: per questi motivi va vista con favore la nuova organizzazione che viene data all'ente stesso. È sicuramente significativo lo spazio che è stato riconosciuto alla rappresentanza del Ministero dell'ambiente e ad altri esperti, proprio per coprire tutti i settori interessati al turismo: in questo modo, attraverso l'assemblea, viene riconosciuta la possibilità ad ognuno di far valere le proprie competenze al fine di rendere l'ente più rispondente alle nuove esigenze di promozione turistica.

Il relatore ritiene così di avere illustrato gli articoli del disegno di legge; resta da definire il tetto alla parametrizzazione per il trattamento del personale, che ad avviso del relatore deve essere del 100 per cento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel nuovo testo esaminato in sede referente.

Prima di dare lettura dell'articolo 1, ricordo che il Governo ha proposto di sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento del Governo.

È approvato.

Art. 1.

(Natura dell'ente)

1. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia statutaria e regolamentare, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. L'ente provvede alla promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero e opera anche attraverso l'erogazione di servizi a sostegno delle iniziative di penetrazione commerciale delle imprese turistiche nazionali, tenendo conto delle disposizioni della Comunità economica europea nonchè degli obiettivi di interesse generale e di politica promozionale all'estero, sulla base delle direttive emanate dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

È approvato.

Art. 2.

(Statuto dell'ente)

1. L'Ente nazionale italiano per il turismo è dotato di uno statuto che ne definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento in coerenza con le disposizioni della presente legge, tenendo conto delle sue specifiche esigenze di funzionalità. A tal fine lo statuto può prevedere che l'ente promuova congiuntamente alle Regioni o ad altri soggetti, anche di diritto privato, la costituzione di società di promozione turistica o vi partecipi, nel rispetto delle proprie finalità e competenze.

2. Lo statuto dell'ente è adottato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è deliberato dall'assemblea ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

3. Ove lo statuto non venga adottato dal consiglio di amministrazione entro il termine indicato nel comma 2, il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina tre commissari scelti tra i componenti del consiglio di amministrazione, i quali provvedono entro sei mesi.

GIANOTTI. Signor Presidente, ho predisposto un emendamento al comma 1 di questo articolo, teso ad inserire, dopo la parola «l'ente», le seguenti: «previo parere del Ministro del turismo e dello spettacolo».

In questo modo introduciamo un controllo sull'attività dell'ente medesimo da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo nel caso che l'ente costituisca o partecipi a società di promozione turistica.

Infatti si tratta di un ente pubblico non economico che, nel caso costituisca autonomamente proprie società, potrebbe surrettiziamente in tal modo modificare il proprio statuto senza alcun controllo esterno. Prevedendo invece un preventivo assenso del Ministro del turismo e dello spettacolo si introduce un controllo su eventuali modifiche dello statuto senza intaccare l'agilità operativa dell'ente.

TOGNOLI, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi dichiaro favorevole a questa proposta, la quale sottende anche un rafforzamento del Ministero che ne trarrà vantaggio per dirigere la promozione turistica, avendone capacità nel proprio ambito.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in conformità alle indicazioni fornite nel parere della 1^a Commissione permanente, propongo al comma 3 dell'articolo 2 di sopprimere le parole: «scelti tra i componenti del consiglio di amministrazione». La Commissione affari costituzionali ci suggerisce giustamente questa modifica affinché i commissari possano essere scelti tra soggetti estranei al consiglio di amministrazione stesso.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento presentato dal collega Gianotti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento al comma 1 dell'articolo 2, presentato dal senatore Gianotti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento al comma 3 dell'articolo 2 dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 che, nel testo modificato, risulta così formulato:

Art. 2.

(Statuto dell'ente)

1. L'Ente nazionale italiano per il turismo è dotato di uno statuto che ne definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento in coerenza con le disposizioni della presente legge, tenendo conto delle sue specifiche esigenze di funzionalità. A tal fine lo statuto può prevedere che l'ente, previo parere del Ministro del turismo e dello spettacolo, promuova congiuntamente alle Regioni o ad altri soggetti, anche di diritto privato, la costituzione di società di promozione turistica o vi partecipi, nel rispetto delle proprie finalità e competenze.

2. Lo statuto dell'ente è adottato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è deliberato dall'assemblea ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

3. Ove lo statuto non venga adottato dal consiglio di amministrazione entro il termine indicato nel comma 2, il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina tre commissari i quali provvedono entro sei mesi.

È approvato.

Art. 3.

(Funzioni)

1. L'ente persegue le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 17 maggio 1983, n. 217, adottando le iniziative necessarie a far conoscere all'estero le risorse turistiche nazionali e regionali, con particolare riferimento ai beni culturali e ambientali. In particolare l'ente:

a) promuove e attua il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero delle Regioni a statuto ordinario e

speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto disposto dall'articolo 5, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, e comunque di tutte le eventuali altre iniziative di promozione turistica all'estero da realizzarsi attraverso finanziamenti pubblici;

b) sostiene, attraverso i propri uffici e mediante idonee misure di assistenza tecnica, l'attività di imprese e altri organismi, pubblici e privati, interessati alla promozione e alla commercializzazione di prodotti turistici italiani;

c) cura e promuove la realizzazione di studi sui mercati turistici internazionali, sul diritto straniero, comunitario e internazionale, concernente il turismo, comunicandone tempestivamente i risultati al Ministro del turismo e dello spettacolo e redigendo, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), apposito rapporto annuale;

d) sostiene attraverso la propria struttura l'attività di enti, imprese e organismi pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca nell'interesse del turismo italiano;

e) realizza all'estero e in Italia, in base a direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale;

f) raccoglie in apposite pubblicazioni e diffonde in Italia e all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'elenco delle agenzie di viaggio pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, unitamente all'elenco degli uffici di informazione e di accoglienza turistica di cui all'articolo 4 della predetta legge;

g) promuove e, se necessario, cura direttamente la tempestiva pubblicazione dell'annuario degli alberghi d'Italia quale strumento della commercializzazione e della promozione, predisponendo anche la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana per la divulgazione all'estero;

h) fornisce, anche dietro corrispettivo, pareri, consulenze e servizi promozionali ad amministrazioni dello Stato, Regioni, enti, imprese e organismi pubblici e privati.

Il relatore ha presentato due emendamenti: il primo tende ad aggiungere alla lettera a), dopo le parole: «promuove e attua» le parole: «sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 della presente legge». Il secondo tende ad aggiungere alla lettera g), dopo le parole: «degli alberghi» le parole: «e delle altre strutture turistiche ricettive».

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il primo emendamento si rende necessario per coordinare la previsione di cui alla lettera a) con l'ordinamento vigente. Il secondo emendamento intende invece ricomprendere nella pubblicazione dell'annuario degli alberghi anche tutte le altre strutture turistiche ricettive.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

(Funzioni)

1. L'ente persegue le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 17 maggio 1983, n. 217, adottando le iniziative necessarie a far conoscere all'estero le risorse turistiche nazionali e regionali, con particolare riferimento ai beni culturali e ambientali. In particolare l'ente:

a) promuove e attua, sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 della presente legge, il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto disposto dall'articolo 5, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, e comunque di tutte le eventuali altre iniziative di promozione turistica all'estero da realizzarsi attraverso finanziamenti pubblici;

b) sostiene, attraverso i propri uffici e mediante idonee misure di assistenza tecnica, l'attività di imprese e altri organismi, pubblici e privati, interessati alla promozione e alla commercializzazione di prodotti turistici italiani;

c) cura e promuove la realizzazione di studi sui mercati turistici internazionali, sul diritto straniero, comunitario e internazionale, concernente il turismo, comunicandone tempestivamente i risultati al Ministro del turismo e dello spettacolo e redigendo, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), apposito rapporto annuale;

d) sostiene attraverso la propria struttura l'attività di enti, imprese e organismi pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca nell'interesse del turismo italiano;

e) realizza all'estero e in Italia, in base a direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale;

f) raccoglie in apposite pubblicazioni e diffonde in Italia e all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'elenco delle agenzie di viaggio pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, unitamente all'elenco degli uffici di informazione e di accoglienza turistica di cui all'articolo 4 della predetta legge;

g) promuove e, se necessario, cura direttamente la tempestiva pubblicazione dell'annuario degli alberghi e delle altre strutture turistiche ricettive d'Italia quale strumento della commercializzazione e

della promozione, predisponendo anche la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana per la divulgazione all'estero;

h) fornisce, anche dietro corrispettivo, pareri, consulenze e servizi promozionali ad amministrazioni dello Stato, Regioni, enti, imprese e organismi pubblici e privati.

È approvato.

Art. 4.

(Attività)

1. Nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 3, l'ente:

a) realizza singoli progetti o azioni coordinate in settori di politica turistica generale stipulando convenzioni con enti, imprese e altri organismi pubblici e privati, anche stranieri, nonché con esperti particolarmente qualificati nelle materie di competenza;

b) partecipa allo svolgimento di progetti approvati in sede di programmazione economica nazionale e interregionale con propri mezzi finanziari o su delega del Ministro del turismo e dello spettacolo ovvero per conto di enti, imprese e organizzazioni pubbliche e private.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo di aggiungere alla lettera *a)*, dopo le parole: «di politica turistica generale» la parola: «anche».

Propongo altresì di sostituire dopo le parole: «pubblici e privati», la parola: «anche» con le parole: «italiani e».

Inoltre propongo una diversa formulazione della lettera *b)*, di cui do lettura:

«*b)* partecipa allo svolgimento di progetti approvati in sede di programmazione economica nazionale e interregionale in base a direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo ovvero per conto di enti, imprese e organismi pubblici e privati.».

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il terzo emendamento presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

(Uffici all'estero)

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali all'estero l'ente opera attraverso propri uffici riferibili a una o più aree geografiche definite. L'organizzazione degli uffici all'estero è disciplinata dal regolamento dei servizi.

2. Il personale preposto agli uffici di cui al comma 1 presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, una documentata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la Commissione affari costituzionali ci invita a formulare in modo più efficace la norma di cui al primo comma dell'articolo 5, al fine di consentire una modifica della attuale strutturazione di vecchi uffici, anche attraverso un diverso accorpamento delle aree geografiche di riferimento. Al fine di seguire tale indicazione ho predisposto un emendamento al primo comma dell'articolo 5, tendente a sostituire la parola «definite», con la parola «omogenee».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento ora illustrato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo insieme che, nel testo modificato, risulta così formulato:

Art. 5.

(Uffici all'estero)

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali all'estero l'ente opera attraverso propri uffici riferibili a una o più aree geografiche omogenee. L'organizzazione degli uffici all'estero è disciplinata dal regolamento dei servizi.

2. Il personale preposto agli uffici di cui al comma 1 presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, una documentata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

È approvato.

Art. 6.

(Rapporti con le Regioni)

1. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le Regioni si avvalgono delle strutture dell'ente per la promozione turistica, nei paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, delle iniziative e attività turistiche proprie nonchè per la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali.

2. Per la promozione turistica nei paesi della Comunità economica europea le Regioni, sulla base degli indirizzi e delle direttive emanate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, indicano nei loro programmi le iniziative che intendono realizzare autonomamente o congiuntamente all'ente, dandone tempestiva comunicazione all'ente medesimo che provvederà a coordinarle nel programma nazionale triennale e nei programmi esecutivi.

3. Le iniziative autonomamente assunte dalle Regioni sono attuate previa intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la 1^a Commissione permanente ci invita a prevedere l'intervento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Recependo tale indicazione ho predisposto un emendamento al comma 2, tendente a sostituire le parole «degli indirizzi e delle direttive emanate dal Ministro del turismo e dello spettacolo», con le parole: «degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 che, nel testo emendato, così risulta formulato:

Art. 6.

(Rapporti con le Regioni)

1. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le Regioni si avvalgono delle strutture dell'ente per la promozione, nei paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, delle iniziative e attività turistiche proprie nonchè per la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali.

2. Per la promozione turistica nei paesi della Comunità economica europea le Regioni, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indicano nei programmi le iniziative che intendono realizzare autonomamente o congiuntamente all'ente, dandone tempestiva comunicazione all'ente medesimo che provvederà a coordinarle nel programma nazionale triennale e nei programmi esecutivi.

3. Le iniziative autonomamente assunte dalle Regioni sono attuate previa intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

È approvato.

Art. 7.

(Programma promozionale nazionale e programmi esecutivi di attuazione)

1. L'ente elabora, anche sulla base di singoli programmi regionali, il programma promozionale nazionale, di durata triennale, contenente le direttive generali, gli obiettivi e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere prevalentemente rivolta la propria attività e la previsione di massima per gli importi globali di spesa per ciascuna area.

2. Nella predisposizione del programma promozionale triennale una quota dei fondi disponibili, non inferiore al trenta per cento, è riservata al finanziamento, anche parziale, degli interventi che le Regioni intendono realizzare congiuntamente all'ente.

3. L'ente provvede alla ripartizione dei fondi di cui al comma 2, in base a criteri predeterminati che tengano conto della coerenza dell'intervento proposto con le direttive generali dettate dal piano e degli effetti che la realizzazione del medesimo potrà avere sugli obiettivi prefissati.

4. Il programma promozionale triennale è attuato mediante programmi esecutivi annuali, deliberati entro il 30 marzo dell'anno precedente al quale si riferiscono, nell'ambito dei quali vengono definite le modalità di attuazione delle singole iniziative.

5. Il programma promozionale triennale e i programmi esecutivi annuali sono inviati per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, entro 30 giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione. Il Ministro formula eventuali osservazioni entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento: trascorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni il programma si intende approvato.

6. Ove le iniziative assumano, per le loro speciali finalità ovvero per il particolare rilievo finanziario, le caratteristiche di progetti straordinari, l'ente può promuovere la costituzione di idonee strutture organizzative, operanti anche in regime di diritto privato, cui affidare la realizzazione dei progetti medesimi.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la 1^a Commissione ritiene che sia indispensabile chiarire che le strutture organizzative di cui all'articolo 7, comma 6, sono create a tempo determinato e non sono comunque prorogabili.

Alla luce della modifica approvata al comma 1 dell'articolo 2 non credo valga la pena mantenere il comma 6 dell'articolo 7, per cui ne propongo la soppressione.

PRESIDENTE. Il relatore propone la soppressione del comma 6. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del comma 6 dell'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 8.

(*Organi*)

1. Sono organi dell'ente:

- a) l'assemblea;
- b) il presidente;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori.

È approvato.

Art. 9.

(*Assemblea*)

1. L'assemblea dell'ente è composta:

- a) dal presidente dell'ente;
- b) dall'assessore al turismo in carica di ciascuna delle regioni a statuto ordinario e speciale nonché delle province autonome di Trento e Bolzano;
- c) da tre rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, degli affari esteri, dei trasporti e dei beni culturali e ambientali, designati dai rispettivi Ministri e nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- e) da dodici esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo di cui sei designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, due dalle organizzazioni delle imprese cooperative, tre dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dalle organizzazioni più rappresentative degli operatori dell'agriturismo;
- f) da sette rappresentanti designati, rispettivamente, dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), dall'Alitalia, dall'Automobil

club d'Italia (ACI), dalla Compagnia italiana turismo (CIT), dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCHEM), nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

g) da un rappresentante del personale dell'ente.

2. Con le procedure di cui al comma 1 si provvede alla nomina di altrettanti componenti supplenti.

3. Qualora la designazione dei componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) non intervenga entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato e, in sede di prima attuazione della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'assemblea si intende validamente costituita con i componenti d'ufficio e quelli già nominati.

4. L'assemblea dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina del presidente.

5. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà dei componenti e, in seconda convocazione, allorchè sia presente un terzo dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

CARDINALE. Signor Presidente, ho predisposto un emendamento all'articolo 9 perchè al punto f) del primo comma il rappresentante della CIT che fa parte dell'assemblea dell'ente sia sostituito con un rappresentante dell'Ente Ferrovie dello Stato.

Ritengo infatti che sia importante una presenza dell'Ente Ferrovie dello Stato in questo organo, dato che si tratta della principale azienda di trasporto del nostro paese, non certo estranea alle problematiche relative al turismo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento ora illustrato dal senatore Cardinale.

Non è approvato.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in ottemperanza alle indicazioni suggeriteci dalla prima Commissione permanente, ho predisposto tre emendamenti. Il primo di essi tende a sopprimere il comma due dell'articolo, escludendo così la nomina di componenti supplenti.

Il secondo emendamento, relativo alla lettera b), tende a ridurre a due i tre rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo. Il terzo emendamento, relativo alla lettera a), tende a prevedere che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano siano rappresentate dal loro Presidente, anzichè dall'assessore al turismo in carica.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il secondo e il terzo emendamento presentati dal relatore.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 9 nel suo insieme che, nel testo modificato, risulta così formulato:

Art. 9.

(Assemblea)

1. L'assemblea dell'ente è composta:

- a) dal presidente dell'ente;
- b) dal presidente di ciascuna delle Regioni a statuto ordinario e speciale nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano o da un suo delegato;
- c) da due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, degli affari esteri, dei trasporti e dei beni culturali e ambientali, designati dai rispettivi Ministri e nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- e) da dodici esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo di cui sei designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, due dalle organizzazioni delle imprese cooperative, tre dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dalle organizzazioni più rappresentative degli operatori dell'agriturismo;
- f) da sette rappresentanti designati, rispettivamente, dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), dall'Alitalia, dall'Automobil club d'Italia (ACI), dalla Compagnia italiana turismo (CIT), dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM) e nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- g) da un rappresentante del personale dell'ente.

2. Qualora la designazione dei componenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) del comma 1 non intervenga entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato e, in sede di prima attuazione della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, l'assemblea si intende validamente costituita con i componenti d'ufficio e quelli già nominati.

3. L'assemblea dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina del presidente.

4. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà dei componenti e, in seconda convocazione, allorchè sia presente un terzo dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

È approvato.

Art. 10.

(Competenze dell'assemblea)

1. L'assemblea dell'ente:

- a) delibera lo statuto e le direttive generali cui deve ispirarsi l'attività dell'ente;
- b) delibera il conto consuntivo, corredato dalla relazione illustrativa, entro il 30 aprile di ogni anno;
- c) designa i componenti e il vice presidente del consiglio di amministrazione con le modalità previste dall'articolo 12.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho predisposto un testo sostitutivo dell'articolo 10 che così recita:

Art. 10.

(Competenze dell'assemblea)

1. L'assemblea:

- a) delibera lo statuto e le direttive generali cui deve ispirarsi l'attività dell'ente, in particolare per quanto riguarda la programmazione dell'attività e l'organizzazione degli uffici;
- b) delibera il bilancio preventivo, e le eventuali variazioni, entro il 30 novembre di ogni anno;
- c) delibera il conto consuntivo, corredato della relazione illustrativa, entro il 30 aprile di ogni anno;
- d) designa sei componenti del consiglio di amministrazione, di cui tre rappresentanti delle Regioni, due rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico e un rappresentante delle imprese cooperative, nonché il vice presidente.

2. Gli atti di cui alle lettere b) e c), trasmessi ad entrambi i Ministeri, sono approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. In caso di mancata deliberazione degli atti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, in sede di seconda convocazione il Ministro del turismo e dello spettacolo convoca una ulteriore seduta dell'assemblea. Qualora anche in tale seduta l'assemblea non deliberi i predetti atti, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario *ad acta* affinché provveda.

Tale proposta di emendamento sostitutivo del testo già approvato in sede referente intende integrare le competenze dell'assemblea dell'ente in materia di deliberazione sul bilancio, la programmazione delle attività e l'organizzazione degli uffici. Ritengo che in tal modo le competenze dell'assemblea dell'ente risultino più complete e meglio definite ed invito pertanto la Commissione ad accogliere questo mio emendamento.

TOGNOLI, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento ora illustrato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 10, presentato dal relatore.

È approvato.

Art. 11.

(*Il presidente*)

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.

4. Nei casi di necessità e urgenza, secondo le modalità disposte dallo statuto, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione previsti all'articolo 12, comma 3, lettere *h*), *i*) ed *m*). I provvedimenti adottati dal presidente vengono comunque sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

5. Nel caso di assenza o impedimento del presidente questi è sostituito dal vice presidente.

GIANOTTI. Signor Presidente, non vedo quali possano essere i casi di necessità ed urgenza tali da spingere il presidente a sostituirsi al consiglio di amministrazione nell'affidamento di incarichi a soggetti estranei.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Riconosco la fondatezza delle perplessità del senatore Gianotti.

PRESIDENTE. Senatore Gianotti, la invito a formalizzare l'emendamento.

GIANOTTI. Propongo di sostituire al comma 4 le lettere «*h*), *i*) ed *m*)» con le lettere: *g*) ed *l*)».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Gianotti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 12.

(Composizione e competenze del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione dell'ente è composto dal presidente, dal vice presidente e da altri sette componenti.

2. L'assemblea designa tre assessori regionali, due rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico e un rappresentante delle imprese cooperative: essi sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo unitamente a un rappresentante del dicastero.

3. Il consiglio di amministrazione:

a) delibera il bilancio preventivo entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) delibera gli assestamenti di bilancio non oltre il 30 novembre dell'anno al quale il bilancio si riferisce;

c) predispose il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo;

d) predispose la relazione illustrativa di accompagnamento al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attività promozionale;

e) delibera il regolamento dei servizi dell'ente, il regolamento organico per il personale e il regolamento amministrativo-contabile;

f) delibera l'istituzione, il riordinamento e la soppressione degli uffici all'estero e alle frontiere;

g) delibera i programmi promozionali e quelli esecutivi di cui all'articolo 7;

h) delibera in materia di liti attive e passive nonché sull'accettazione di lasciti e donazioni;

i) delibera, ove l'ente sia temporaneamente carente della necessaria professionalità, sull'affidamento di incarichi per specifiche attività a soggetti, estranei all'ente, particolarmente qualificati. Gli incarichi sono a tempo determinato, rinnovabili per non più di due volte consecutive e sono disciplinati dal diritto privato;

l) nomina il direttore generale;

m) adotta tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo 5 nonché quelli necessari per la gestione amministrativa e operativa dell'ente.

4. Le delibere di cui alle lettere a), b) e i) del comma 2 sono trasmesse al Ministro del turismo e dello spettacolo e per conoscenza al Ministro del tesoro, quelle di cui alla lettera e) al Ministro del turismo e dello spettacolo e al Ministro del tesoro per l'approvazione di concerto; per le delibere concernenti il regolamento organico del personale e per quelle di cui alla lettera f) il concerto è esteso al Ministro per la funzione pubblica.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. La Commissione affari costituzionali ritiene che occorra espungere il riferimento, contenuto

nell'articolo 12, comma 2, agli «assessori regionali», limitandosi ad operare un rinvio ai componenti dell'assemblea, elencati al precedente articolo 9.

Il relatore, dal canto suo, ritiene di dover proporre una diversa formulazione dell'intero comma 3, oltre a delle modifiche di carattere formale al comma 2. Pertanto, propone la seguente formulazione dell'articolo 12:

Art. 12.

(Composizione e competenze del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione dell'ente è composto dal presidente, dal vice presidente e da altri sette componenti.

2. Il vice presidente e i componenti del consiglio di amministrazione, designati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d), sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, unitamente a un rappresentante del Dicastero.

3. Il consiglio di amministrazione:

a) predispone il bilancio preventivo entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) predispone il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo;

c) predispone la relazione illustrativa di accompagnamento al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attività promozionale;

d) delibera il regolamento dei servizi dell'ente, il regolamento organico per il personale e il regolamento amministrativo-contabile;

e) delibera l'istituzione, il riordinamento e la soppressione degli uffici all'estero e alle frontiere;

f) delibera i programmi promozionali e quelli esecutivi di cui all'articolo 7;

g) delibera in materia di liti attive e passive nonché sull'accettazione di lasciti e donazioni;

h) delibera, ove l'ente sia temporaneamente carente della necessaria professionalità, sull'affidamento di incarichi per specifiche attività a soggetti, estranei all'ente, particolarmente qualificati. Gli incarichi sono a tempo determinato, rinnovabili per non più di due volte consecutive e sono disciplinati dal diritto privato;

i) nomina il direttore generale;

l) adotta tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo 7 nonché quelli necessari per la gestione amministrativa e operativa dell'ente.

4. Il regolamento organico per il personale, nonché le delibere di cui alla lettera e) del comma 3, sono trasmessi al Ministro del turismo e dello spettacolo, che lo approva di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica; il regolamento dei servizi dell'ente è trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo che lo approva di

concerto con il Ministro del tesoro; le delibere di cui alla lettera *h*) del medesimo comma 3, sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro del turismo e dello spettacolo e, per conoscenza, al Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12 nel testo proposto dal relatore.

È approvato.

Art. 13.

(Scioglimento del consiglio di amministrazione)

1. In caso di irregolarità o deficienze tali da compromettere il corretto funzionamento tecnico-amministrativo o l'efficienza economico-finanziaria dell'ente ovvero per ripetute inosservanze degli indirizzi governativi, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. L'efficienza economico-finanziaria è comunque da ritenere compromessa quando per due anni consecutivi l'ente denunci a consuntivo un disavanzo.

3. Con il decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione si provvede alla nomina di un amministratore straordinario, al quale sono attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione. Entro i tre mesi successivi alla nomina l'amministratore straordinario predispone un piano per il riassorbimento del disavanzo e convoca l'assemblea per gli adempimenti di sua competenza.

È approvato.

Art. 14.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) un dirigente generale fuori ruolo del Ministero del turismo e dello spettacolo, che lo presiede;

b) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante, con qualifica dirigenziale, della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

2. I revisori supplenti sono nominati con la procedura di cui al comma 1.

3. I revisori esercitano il mandato anche individualmente e assistono alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

4. I revisori che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio finanziario, a due riunioni del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

5. Il collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferisce periodicamente al Ministro del turismo e dello spettacolo, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa; può eseguire, riferendone al Ministro, verifiche sull'attuazione di singole iniziative.

È approvato.

Art. 15.

(Emolumenti per i componenti degli organi collegiali)

1. Al presidente e al vice presidente del consiglio di amministrazione dell'ente spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. I compensi degli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonchè i gettoni di presenza del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

È approvato.

Art. 16.

(Esecutività delle deliberazioni)

1. I programmi di cui all'articolo 7 e gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.

2. Il presidente trasmette al Ministro del turismo e dello spettacolo gli atti di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla loro adozione: il Ministro ha facoltà di sospenderne l'esecutività in attesa che l'ente conformi le proprie decisioni agli eventuali rilievi formulati.

CARDINALE. Signor Presidente, proporrei di aggiungere nel titolo le parole: «Vigilanza del Ministro».

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole alla proposta avanzata dal senatore Cardinale.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del titolo, presentata dal senatore Cardinale.

È approvata.

Per motivi di coordinamento all'inizio del comma 1 bisogna scrivere, invece di: «I programmi di cui all'articolo 7», le parole: «Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, comma 5,».

Metto ai voti l'articolo 16 nel suo insieme che, nel testo modificato, risulta così formulato:

Art. 16.

(Esecutività delle deliberazioni. Vigilanza del Ministro)

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, comma 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.

2. Il presidente trasmette al Ministro del turismo e dello spettacolo gli atti di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla loro adozione: il Ministro ha facoltà di sospendere l'esecutività in attesa che l'ente conformi le proprie decisioni agli eventuali rilievi formulati.

È approvato.

Art. 17.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è scelto dal consiglio di amministrazione tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'ente: è assunto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

2. Il rapporto d'impiego e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione; la relativa delibera è approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica.

3. Il direttore generale partecipa alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione con voto consultivo e funzioni di segretario; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa dell'ente ed assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.

4. Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'ente, al termine del mandato gli è riconosciuto il reinserimento, anche in soprannumero, nel ruolo di provenienza, con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della nomina.

CARDINALE. Propongo di limitare al massimo a due mandati l'incarico di direttore generale. A tale scopo presento un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del comma 1 le parole: «una sola volta».

MANCIA. Sono assolutamente contrario ad una simile proposta.

TOGNOLI, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Il nostro ordinamento non è come quello messicano. In genere quando si pongono limitazioni al rinnovo di una carica non si va oltre i tre mandati.

CARDINALE. Poniamo gli stessi limiti individuati per il presidente.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Una simile limitazione avrebbe secondo me il solo effetto di motivare molto meno il direttore generale nel corso del suo secondo mandato. Sono contrario alla proposta del senatore Cardinale.

TOGNOLI, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo non è favorevole a questa proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Cardinale tendente ad inserire alla fine del comma 1 dell'articolo 17 le parole: «una sola volta».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18. Ne do lettura:

Art. 18.

(Esercizio finanziario e finanziamento dell'ente)

1. L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'ente provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

- a) contributi dello Stato;
- b) contributi di amministrazioni statali, Regioni e altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
- c) proventi dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi;
- d) entrate diverse.

3. La misura del contributo statale viene determinata con le modalità previste dall'articolo 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Ritengo sia necessario riformulare il comma 3 per renderlo maggiormente coerente con il vigente ordinamento in materia di contabilità pubblica. A tale scopo propongo che il nuovo testo del comma 3 dell'articolo 18 reciti: «La misura del contributo statale viene determinata con le modalità previste

dall'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel suo insieme, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19. Ne do lettura:

Art. 19.

(Regolamento amministrativo-contabile e conto consuntivo)

1. L'ente è dotato di autonomia contabile e di gestione. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono formulati secondo le norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il quello del tesoro, è emanato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il regolamento amministrativo-contabile dell'ente, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento dovrà tener conto delle peculiari esigenze dell'ente, con particolare riferimento ai servizi da svolgersi all'estero, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

3. I contratti posti in essere dall'ente nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono disciplinati dalle norme del codice civile.

4. Al momento dell'approvazione del conto consuntivo viene predisposta, a cura del consiglio di amministrazione, una relazione in cui siano evidenziati, per singoli progetti, gli interventi attuativi del programma triennale. Il conto consuntivo e la relazione, deliberati dall'assemblea, sono trasmessi al Ministro del turismo e dello spettacolo per l'approvazione e, per conoscenza, al Ministro del tesoro.

VETTORI, relatore alla Commissione. Anche in questo caso devo proporre una modifica formale per precisare in modo migliore il regime giuridico che regola i contratti posti in essere dall'ente. A tale scopo il comma 3 dice che questi contratti sono disciplinati: «dalle norme del codice civile». Propongo che si parli più in generale di «diritto privato» così da ricomprendere anche norme non comprese appunto nel codice civile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a sostituire, nel comma 3 dell'articolo 19, le parole: «dalle norme del codice civile» con le parole: «in base al diritto privato».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20. Ne do lettura:

Art. 20.

(Disposizioni riguardanti il personale)

1. Al personale dell'ente si applicano le disposizioni di cui alle leggi 29 marzo 1983, n. 93, e 11 febbraio 1980, n. 26, nonché quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. Per il funzionamento degli uffici all'estero, ad eccezione di quanto concerne la dirigenza dei medesimi e l'impiego di personale particolarmente qualificato sotto il profilo tecnico-professionale, non reperibile nel paese ove ha sede l'ufficio, l'ente provvede mediante assunzione, con contratto di diritto privato, di personale di cittadinanza non italiana oppure di personale di cittadinanza italiana residente all'estero da almeno tre anni, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Il relativo trattamento economico è stabilito sulla base della normativa contrattuale di categoria vigente nel paese dove il suddetto personale è chiamato a prestare servizio.

3. L'ente provvede al richiamo del personale, diverso da quello di cui al comma 2, attualmente in servizio all'estero, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle esigenze dei singoli uffici e dell'anzianità di permanenza all'estero dei dipendenti.

4. Per il personale destinato agli uffici all'estero successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge la misura dell'indennità di servizio viene determinata in sede di contrattazione collettiva in misura non superiore al 75 per cento della indennità di servizio percepita dal personale della carriera direttiva del Ministero degli affari esteri, sulla base della tabella di equiparazione di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. Il personale già in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene fino al suo rientro in Italia il trattamento economico in godimento a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Propongo di sostituire il testo di tale articolo con il seguente:

Art. 20.

(Disposizioni riguardanti il personale)

1. Al personale dell'ente si applicano le disposizioni di cui alle leggi 29 marzo 1983, n. 93, e 11 febbraio 1980, n. 26, nonché quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. Per il funzionamento degli uffici all'estero, ad eccezione di quanto concerne la dirigenza dei medesimi e l'impiego di personale particolarmente qualificato sotto il profilo tecnico-professionale, l'ente provvede mediante assunzione, con contratto di diritto privato, di personale di cittadinanza non italiana oppure di personale di cittadinanza italiana residente all'estero da almeno tre anni, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Il relativo trattamento economico è stabilito sulla base della normativa contrattuale di categoria vigente nel paese dove il suddetto personale è chiamato a prestare servizio.

3. L'ente provvede al richiamo del personale, diverso da quello di cui al comma 2, attualmente in servizio all'estero, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle esigenze dei singoli uffici e dell'anzianità di permanenza all'estero dei dipendenti.

4. Per il personale destinato agli uffici all'estero successivamente all'entrata in vigore della presente legge la misura dell'indennità di servizio viene determinata in sede di contrattazione collettiva articolata per ente, in misura non superiore all'80 per cento della indennità di servizio percepita dal personale della carriera direttiva del Ministero degli affari esteri, sulla base della tabella di equiparazione di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. Il personale già in servizio all'estero all'entrata in vigore della presente legge, mantiene fino al suo rientro in Italia il maggior trattamento economico di servizio all'estero attualmente percepito a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi.

PRESIDENTE. Il senatore Foschi ha presentato inoltre un emendamento tendente ad aggiungere un quinto comma, di cui do lettura, «4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 4 del presente articolo, si demanda altresì alla contrattazione decentrata la possibilità di corrispondere al personale dipendente in servizio in Italia compensi incentivanti collegati alla produttività dell'ente, in relazione alla elaborazione e realizzazione di progetti e programmi di particolare rilevanza».

GIANOTTI. L'emendamento del relatore al comma 2 sopprime un aspetto che noi consideravamo particolarmente importante. Nella stesura originaria, infatti, per il funzionamento degli uffici si prevedeva

che l'ente provvedesse mediante assunzione, ad eccezione di quanto concerne la dirigenza e l'impiego di personale particolarmente qualificato sotto il profilo tecnico-professionale «non reperibile nel paese ove ha sede l'ufficio». Queste ultime parole sono state soppresse. È nostra opinione che in tal modo si neghi tutto quanto si era cercato di affermare. Qual è il personale particolarmente qualificato sotto il profilo tecnico-professionale? Forse gli interpreti? Ma se possiamo reperirli nel paese ove l'ufficio ha sede, perchè bisogna mandarli dall'Italia?

MANCIA. Sono d'accordo con il senatore Gianotti su questo punto.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Devo scusarmi con la Commissione, ma probabilmente si è trattato di una omissione del tutto involontaria verificatasi nel passaggio fra le varie stesure. Anch'io sono perfettamente d'accordo con quanto ha evidenziato il senatore Gianotti.

FOSCHI. Vorrei far notare un problema che forse può sfuggire. Esistono ordini diversi di responsabilità, dato che anche il personale particolarmente qualificato dovrà sottostare al controllo e alla direzione di dirigenti inviati dall'Italia.

PRESIDENTE. Mi sembra che un aspetto sul quale siamo stati sempre d'accordo è che la direzione dell'ufficio debba essere affidata a personale italiano, mentre il resto dell'ufficio stesso può essere composto da cittadini del paese nel quale esso ha sede.

FOSCHI. Accanto al dirigente ci sono due o tre collaboratori più stretti, a seconda dell'importanza dell'ufficio.

PRESIDENTE. Vorrei solo dire una cosa. Noi avevamo già discusso questo aspetto e ci eravamo trovati tutti d'accordo. Non possiamo a questo punto rimettere tutto in discussione.

CARDINALE. Va detto che quando parliamo di dirigenza degli uffici all'estero non ci riferiamo solo ai dirigenti, ma anche agli impiegati.

GIANOTTI. Io porrei una condizione per i dirigenti, che cioè conoscano la lingua del luogo in cui vengono inviati.

Secondo me, poi, al comma 3 dell'articolo 20 si dovrebbe prevedere che l'ente provvede al richiamo in Italia del personale entro tre anni.

CARDINALE. Se noi prevediamo che entro tre anni l'ente provvede, esso provvederà all'ultimo momento. Noi parlavamo invece di un programma triennale, da concludersi in un triennio, secondo le necessità degli uffici, perchè bisogna dare il tempo agli uffici di assumere il personale e di fare una programmazione come si deve.

PRESIDENTE. Al comma 4 sorgono alcuni problemi da risolvere, là dove si parla di contrattazione collettiva articolata per ente e là dove si definisce la misura delle indennità di servizio. Vi è poi il problema del

maggior trattamento economico di servizio all'estero. Sinceramente ho delle perplessità sulla contrattazione collettiva articolata per ente perchè non capisco bene cosa significhi.

Io lascerei il testo invariato.

GIANOTTI. Noi siamo per il 60 per cento.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Il tetto può essere anche fissato all'80 per cento ma non al 60 per cento, altrimenti provocheremo delle vive proteste.

GIANOTTI. Devo manifestare anche tutto il mio scetticismo sul richiamo alla contrattazione collettiva: stabilito un tetto non credo che l'ente potrà poi decidere di erogare indennità di inferiore entità. E comunque non è pensabile che i dirigenti degli uffici all'estero dell'ENIT possano essere equiparati economicamente ai diplomatici. In nessun paese della Comunità avviene una cosa del genere.

Noi riteniamo equo e doveroso stabilire nella misura del 60 per cento l'importo di tale indennità. Prendiamo ad esempio la delegazione italiana a Ginevra: il 60 per cento dell'indennità di sede percepita dai diplomatici vorrebbe dire 10 milioni di lire circa per i dirigenti superiori dell'ente.

Questa non è l'unica indennità, ce ne sono altre accanto allo stipendio; per cui una indennità del 60 per cento mi sembra una retribuzione adeguata, anzi mi sembra che possa rispondere anche alle esigenze che spesso il Governo pone per quanto riguarda la riduzione della spesa pubblica.

FONTANA Elio. Riduciamo la spesa pubblica proprio in questo settore!

GIANOTTI. Si può iniziare da qui. Non capisco perchè si parla sempre di contenimento della spesa pubblica e poi ogni occasione non è mai quella giusta per farlo.

FOSCHI. La mia esperienza pregressa mi suggerisce che se da una parte il problema esiste e se quindi anche questa può essere la volta buona per iniziare a contenere la spesa pubblica, dall'altra dobbiamo tener conto delle maggiori spese di chi risiede all'estero. Come tutti sanno viene raccomandato a chi va a lavorare nelle sedi estere di mantenere un certo decoro e un livello di vita tale da rappresentare degnamente l'Italia. Di solito questi nostri rappresentanti all'estero vivono nei centri storici delle grandi città. Pensate solo a chi lavora in Giappone, dove si paga un'affitto medio di 5 milioni al mese. Bisogna poi considerare tutte le spese per i ricevimenti e così via.

Se vogliamo dare una «sforbiciata» ai conti dello Stato possiamo anche partire da questo settore, ma allora la percentuale dell'80 per cento mi sembra possa contemperare tutte le varie esigenze. Il 60 per cento a mio avviso non sarebbe adeguato alle necessità di chi va all'estero: quanto meno non indurrebbe i migliori ad intraprendere questo trasferimento.

Visto che ho la parola, illustro anche brevemente l'emendamento aggiuntivo all'articolo 20 che reca la mia firma. Con esso propongo di demandare alla contrattazione decentrata la possibilità di corrispondere al personale che resta in Italia compensi incentivanti. Si tratta di venire incontro alle esigenze del personale che rimane in Italia e che attualmente è discriminato, tanto che si verifica una vera e propria corsa per ottenere i posti all'estero. La mia proposta risponde all'esigenza di valorizzare le professionalità che rimangono, collegando a questi eventuali compensi la elaborazione e realizzazione di progetti e programmi di particolare rilevanza.

FONTANA Elio. Condivido la proposta del relatore di lasciare alla contrattazione la definizione del livello di indennità. Questo per una serie di motivi. Innanzi tutto va tenuto presente che noi dobbiamo attuare una riforma delle indennità di servizio all'estero considerando che lì non ci sono solo diplomatici, non ci sono solo i dirigenti dell'ENIT, non c'è solo l'ICE, ma c'è tutta una serie di dipendenti pubblici (faccio l'esempio di quelli inviati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale) e tutti vedono regolata la loro posizione dal decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979, in base al quale il personale assegnato a sedi di servizio estere deve usufruire dell'indennità di servizio all'estero nella misura e con le modalità previste per il personale dello stato dipendente dal Ministero degli affari esteri, secondo una tabella di equiparazione allegata al decreto. Un nostro intervento creerebbe degli squilibri tra queste posizioni. Non occorre andare a vedere le retribuzioni di chi lavora a Tokio o a Stoccolma, basta andare a vedere gli stipendi dei dirigenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale distaccati a Bruxelles. So che c'è chi rimane strabiliato quando conosce l'entità di questi stipendi, ma io lo sarei ancor di più se considerassi le cifre percepite da altri dipendenti che rimangono in Italia, oppure da coloro che pur lavorando all'estero non devono sostenere il costo della vita di Tokio, ma più semplicemente quello di Bruxelles.

Per queste ragioni penso che la soluzione migliore sia quella di demandare al consiglio d'amministrazione la risoluzione del problema o tutt'al più di affidare al Governo il compito di equiparare le retribuzioni di tutti i nostri dipendenti all'estero, uniformandole all'insegna del rigore, ma con equità. Posso anche condividere tutte le critiche che vengono rivolte all'ENIT, ma per ovviare a queste è necessario attuare una riforma. Se invece procedessimo come qui è stato accennato, l'aspetto più significativo che emergerebbe dal provvedimento in esame sarebbe quello per cui eliminiamo le indennità riservate ai nostri dipendenti all'estero. Nella nostra Commissione si preferisce intervenire a favore delle grandi concentrazioni industriali o di altri settori produttivi, piuttosto che sostenere il turismo, che è forse il settore più debole, nonostante sia uno dei più importanti. Se venisse approvata la proposta che qui è stata fatta i rappresentanti italiani del settore turistico operanti all'estero verrebbero mortificati, a differenza di quanto avverrebbe per tutti gli altri dipendenti pubblici ugualmente operanti all'estero.

Solo la trattativa nel consiglio di amministrazione o un intervento governativo potranno consentire un'operazione di tagli al vertice e di

incentivazioni dal basso. Non possiamo fare tutto ciò prescindendo dalla situazione degli altri impiegati pubblici all'estero. Sono stato Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale ed ho potuto verificare situazioni incredibili di impiegati a Bruxelles che percepiscono una retribuzione dieci volte superiore a quella di chi lavora in via Flavia.

MANCIA. Voglio fare una breve dichiarazione per dire che nessuno vuole colpire il turismo, anzi noi vogliamo arrivare ad una legge che possa permettere il rilancio dell'ENIT. Conosciamo bene le difficoltà della situazione nella quale si è trovato questo ente e stiamo cercando di creare un supporto legislativo che possa permettergli di acquisire un'immagine diversa da quella che ha avuto in passato. Abbiamo avuto una situazione di difficoltà e perciò vogliamo rilanciare questo ente. Sarebbe fuori luogo fare apparire che vogliamo inserire in questo provvedimento l'aspetto economico come quello predominante. Comunque ritengo che vi sia la possibilità di trovare un accordo su questo punto, anche sulla base della proposta del Ministro, che conosce bene tutti gli aspetti della materia.

GIANOTTI. Vorrei dire che se questa Commissione accettasse la impostazione del senatore Elio Fontana su questo punto ci vedremmo costretti a chiedere la remissione del provvedimento all'Assemblea.

Noi riteniamo che questa cultura abbia prodotto disastri nella finanza pubblica italiana e continuare su questa strada è inaccettabile. Ci sono dei Ministeri che retribuiscono con queste diarie i funzionari che inviano all'estero; ebbene, elaboriamo insieme un ordine del giorno che impegni il Governo ad attivarsi perchè questo cessi.

Detto questo, condivido in parte la proposta del senatore Mancia, ma ritengo equo e doveroso stabilire nella misura del 60 per cento l'importo di tale indennità.

FONTANA Elio. Non credo che queste siano le scelte di politica economica che non fanno aumentare il debito pubblico: credo che queste scelte dimostrino semplicemente rigore senza equità, oltretutto contro la legge!

PRESIDENTE. Vorrei ripetere che stiamo facendo l'ultimo tentativo per salvaguardare la funzione dell'ente, nel senso che è questo un ente sottoposto a una costante critica, e non bisogna confondere l'ente con il turismo italiano perchè ciò potrebbe creare confusione. C'è una forte convinzione che questo ente così com'è non è adeguato ai fini che gli si richiedono. Siamo qui di fronte ad una questione che non riguarda solo leggi e regolamenti, ma anche l'opinione pubblica e varie forze politiche che sulla base di certe cifre hanno chiesto lo scioglimento dell'ente, ritenendo che esso costi in modo eccessivo. Riterrei che sia il caso di passare all'80 per cento perchè è questo un modo più «soffice» di effettuare una transizione.

Quello che non ritengo di poter accettare è il contratto collettivo articolato per ente, per una questione di politica generale, perchè c'è un tentativo di contrattare i propri stipendi a livello di ente.

FOSCHI. Ritengo che faremmo un cattivo servizio all'ente se arrivassimo a votare due o tre proposte diverse su questo punto.

PRESIDENTE. Vorrei invitare i Commissari a trovare una proposta comune.

FOSCHI. Signor Presidente, la proposta che abbiamo avanzato è stata attentamente ponderata: non si tratta di una mediazione per arrivare ad ogni costo ad una soluzione, ma del risultato di un esame serio ed equilibrato.

Invito comunque i colleghi a raggiungere un accordo, perchè ulteriori incertezze potrebbero ancora di più aggravare la difficile situazione che attraversa questo ente.

CARDINALE. Noi riteniamo che si possa al limite accedere al 70 per cento.

D'altra parte le responsabilità che hanno i diplomatici non possono essere assolutamente equiparate a quelle che hanno i dirigenti dell'ente che si trovano all'estero.

Inoltre la grossa sperequazione tra il trattamento economico percepito dai dipendenti residenti in Italia e quelli che operano all'estero, oltre a mortificare i dipendenti residenti in Italia, non ha nemmeno stimolato opportunamente coloro che si trovano all'estero, visti i risultati ottenuti dall'ente. Quindi in seguito occorrerà rivedere anche il trattamento economico del personale che opera nel territorio italiano, magari attraverso una contrattazione integrativa.

Vorrei fare un'ultima considerazione sul comma 4 dell'articolo 20: nella parte finale c'è scritto che il personale mantiene fino al suo rientro in Italia il trattamento economico in godimento a titolo di assegno personale. Vorrei far notare che si tratta di una indennità di servizio per lavoro svolto all'estero e che quindi non può essere considerata come un assegno personale.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Vorrei ricordare che sin dall'inizio sapevamo che non potevamo parlare di riforma dell'ente, ma che occorreva intervenire per salvare un'attività indispensabile per il turismo italiano (del quale non è stata dichiarata ancora l'emergenza, anche se essa è alle porte). In passato non poche critiche hanno riguardato il personale dell'ente: per questo motivo il Ministero dovrà vigilare affinché il personale sia all'altezza del lavoro che è chiamato a svolgere.

Per quanto riguarda il problema del trattamento economico, ritengo che un dirigente con determinate capacità e determinate responsabilità meriti un adeguato riconoscimento anche sul piano economico e che quindi non sia opportuno insistere più di tanto sulla riduzione percentuale dell'indennità. Occorre piuttosto controllare gli abusi che avvengono all'estero, che possono finire per incidere pesantemente sul bilancio dell'ente. Mi rimetto comunque alla Commissione per quanto concerne la percentuale da stabilire.

TOGNOLI, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Devo intanto fare una considerazione di carattere generale. Purtroppo il futuro del turismo

italiano non dipende dall'ENIT, anche se questo ente funzionerà bene. L'ENIT ha una funzione di promozione e sicuramente può fare di più di quanto non faccia oggi, ma il futuro del turismo italiano dipende dal funzionamento del «sistema Italia», dalle condizioni ambientali e da tutti quegli altri fattori che ben conoscete.

Stiamo oggi discutendo una modifica dell'ordinamento dell'ente, per renderlo più agile e rispondente alle moderne esigenze. In questo ambito noi avevamo proposto in via informale nella prima stesura l'equiparazione. Ci venne obiettato, anche dal senatore Foschi che conosce bene la situazione dell'ente, che probabilmente sarebbe stato il caso di prevedere una misura percentuale rispetto all'equiparazione. Così abbiamo formulato la proposta del 70 per cento in una delle tante stesure che di questo articolo 20 sono circolate.

Di fronte alle proposte che da diverse parti sono state avanzate, di fronte alla posizione del Presidente e alle motivazioni del senatore Foschi e del relatore, credo che il Governo possa accettare la misura percentuale dell'80 per cento. Evidentemente non stiamo giocando con le cifre, ma vogliamo individuare una linea equa, alternativa alle proposte di equiparazione o di livelli che potrebbero mettere in difficoltà obiettiva l'ente nei prossimi mesi. Penso che l'80 per cento sia una misura che risponde alle esigenze complessive dell'ente e nello stesso tempo alla necessità più generale di tagli alla spesa pubblica che non vadano oltre un certo limite. In tal modo consentiamo ai dirigenti e al personale che godrà di questa indennità di usufruire di somme dignitose con le quali far fronte alle esigenze accennate dal senatore Foschi.

A tale proposito vorrei fare una breve considerazione. Ho sentito che le spese di rappresentanza sarebbero a carico dei dirigenti. Non ho ancora un'esperienza sufficiente, nè ho potuto effettuare verifiche accurate, ma se così fosse rimedieremmo immediatamente perchè non penso sia possibile che questo personale debba sostenere le spese per ricevimenti e per quanto altro è necessario. Sono impegni che decurterebbero anche lo stipendio più alto.

Da ultimo, penso che sarebbe opportuno accogliere la proposta del senatore Cardinale di trasformare l'emendamento del senatore Foschi in un ordine del giorno.

FOSCHI. Il Ministro ha fatto riferimento ad una mia osservazione circa le spese di rappresentanza. Quanto ho detto necessita di un chiarimento. Quando all'estero deve essere tenuta una manifestazione alla quale partecipa il Ministro o qualche altra autorità italiana, è l'ente a pagare. Viceversa, molto frequenti sono le visite informali di parlamentari o di altri personaggi della vita pubblica italiana: in questi casi normalmente sono i nostri rappresentanti all'estero ad «offrire». La rappresentanza vera e propria è comunque a carico dell'ente.

Per quanto riguarda la proposta di trasformare il mio emendamento in ordine del giorno, purtroppo non posso accoglierla, in quanto ritengo sia particolarmente opportuno dare un segnale concreto ai dipendenti dell'ente che rimangono a lavorare in Italia. Insisto pertanto sulla votazione dell'emendamento.

MANCIA. Mi sembra che il Ministro abbia proposto una soluzione sulla quale tutti possiamo convergere.

Colgo l'occasione per ribadire la necessità di rilanciare un ente attualmente non molto produttivo. Se arriviamo a fissare questo 80 per cento è proprio perchè il Parlamento vuole dimostrare la volontà di venire incontro anche alle esigenze del personale dell'ENIT. Gli interessati devono comprenderlo: non vorremmo che domani qualcuno protestasse perchè non abbiamo riconosciuto l'equiparazione. La percentuale proposta dal Ministro dovrebbe anzi stimolare un maggior impegno da parte del personale dell'ente.

GIANOTTI. Come è già stato ricordato questo provvedimento è stato oggetto di diverse polemiche. Una corrente d'opinione presente anche nel Governo è addirittura orientata allo scioglimento dell'ente. Come forza d'opposizione noi ci siamo invece fatti carico di un'opera di snellimento e di miglioramento della funzionalità dell'ente.

Per quanto riguarda la percentuale, noi abbiamo proposto il 60 per cento; poi, proprio perchè siamo in sede deliberante e vogliamo arrivare al compimento dell'opera legislativa, abbiamo acceduto alla prima proposta del Governo.

PRESIDENTE. Una proposta che ufficialmente non è mai stata formulata.

GIANOTTI. Circolava ed è stata confermata anche qui.

TOGNOLI, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Per la verità il Governo non ha presentato alcuna proposta formale.

GIANOTTI. Noi abbiamo dichiarato, per bocca del senatore Cardinale, la nostra disponibilità ad accedere alla proposta del 70 per cento. Troppo spesso si dice che il Governo è «scialacquatore» e che il Parlamento dovrebbe sforzarsi di impedire questo atteggiamento. Naturalmente la maggioranza è libera di approvare una percentuale dell'80 o addirittura del 100 per cento, ma noi voteremo contro, così da non essere associati ad operazioni simili. Siamo disponibili a trovare un'intesa, ma se la proposta rimane quella dell'80 per cento il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Questo voto contrario comporta anche la richiesta di trasformare la nostra sede da deliberante in referente?

GIANOTTI. Proceduralmente credo voglia dire questo.

PRESIDENTE. Non è automatico. Se lo chiedete espressamente come conseguenza del voto, allora l'esame proseguirà in sede referente.

A questo punto, credo che possiamo passare alla votazione.

Metto ai voti la proposta di definire in misura pari al 75 per cento l'indennità di servizio, anche in conformità al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

È approvata.

Passiamo alla votazione del 4° comma dell'articolo 20, nel testo sostitutivo proposto dal relatore e con la modifica testè approvata.

GIANOTTI. Noi esprimiamo voto contrario sul comma 4, così come risultante nel testo modificato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma 4 dell'articolo 20 nel testo sostitutivo proposto dal relatore e con la modifica testè approvata, di cui do lettura:

«4. Per il personale destinato agli uffici all'estero successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge la misura dell'indennità di servizio viene determinata in sede di contrattazione collettiva in misura non superiore al 75 per cento della indennità di servizio percepita dal personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, sulla base della tabella di equiparazione di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. Il personale già in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene fino al suo rientro in Italia il più favorevole trattamento economico di servizio all'estero attualmente percepito, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi».

È approvato.

FONTANA Elio. Signor Presidente ho predisposto, assieme ad altri colleghi, il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

premesso che la Commissione affari costituzionali, in sede di parere sul disegno di legge n. 387, ha affermato il principio che la misura dell'indennità di servizio, per i dipendenti dell'ENIT destinati agli uffici all'estero, va configurata in misura percentuale inferiore a quella attualmente assegnata ai dipendenti del Ministero degli affari esteri, al fine di garantire il rispetto del principio costituzionale di buon andamento degli uffici ed evitare disparità di trattamento,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative per una generale revisione del sistema di determinazione delle indennità di servizio all'estero per i pubblici dipendenti.

(0/387/10/1)

CARDINALE, FONTANA Elio, FOSCHI, GIANOTTI, MANCIA, VETTORI

Ci sembra importante a questo punto impegnare il Governo ad elaborare una generale revisione del sistema di determinazione delle indennità di servizio all'estero per i pubblici dipendenti, anche per creare una maggiore chiarezza in questa materia e tener conto delle compatibilità della finanza pubblica. Questo ordine del giorno, del resto, si muove in ottemperanza alle indicazioni contenute nel parere della 1^a Commissione permanente.

TOGNOLI, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Accolgo l'ordine del giorno ora illustrato dal senatore Fontana.

FOSCHI. Signor Presidente, desidererei chiarire che ho proposto un emendamento aggiuntivo all'articolo 20 tendente ad istituire forme di incentivazione per il personale addetto agli uffici dell'ENIT in Italia, per evitare che tale personale venga ad essere mortificato dall'estremo divario che vi è tra la retribuzione percepita dallo stesso e quella percepita dal personale operante all'estero.

PRESIDENTE. Senatore Foschi, vorrei invitarla a trasformare il suo emendamento in ordine del giorno, in modo che non debbano sorgere in questa sede ulteriori problemi di carattere finanziario che richiederebbero tempo ulteriore.

FOSCHI. Signor Presidente, la questione è assai importante; avendo fatto parte dell'ente in oggetto conosco bene i problemi del personale.

PRESIDENTE. Non lo metto in dubbio, ma per le ragioni che le ho spiegato sarebbe opportuno che lei trasformasse in ordine del giorno l'emendamento presentato.

FOSCHI. Signor Presidente, vista la sua insistenza, trasformo l'emendamento nel seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerata l'opportunità di assicurare una adeguata incentivazione per le attività svolte dal personale dell'ENIT assegnato agli uffici italiani,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative affinché, sulla base della contrattazione collettiva, si determini la possibilità di corrispondere al personale dipendente, in servizio in Italia, compensi incentivanti collegati alla produttività dell'ente, in relazione alla elaborazione e realizzazione di progetti e programmi di particolare rilevanza.

(0/387/10/2)

CARDINALE, FOSCHI, MANCIA, FONTANA Elio

TOGNOLI, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

Metto ai voti l'articolo 20 che, nel testo proposto dal relatore e con la modifica testè approvata, risulta così formulato:

Art. 20.

(Disposizioni riguardanti il personale)

1. Al personale dell'ente si applicano le disposizioni di cui alle leggi 29 marzo 1983, n. 93, e 11 febbraio 1980, n. 26, nonché quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non

economici di cui all'articolo 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. Per il funzionamento degli uffici all'estero, ad eccezione di quanto concerne la dirigenza dei medesimi e l'impiego di personale particolarmente qualificato sotto il profilo tecnico-professionale, non reperibile nel paese ove ha sede l'ufficio, l'ente provvede mediante assunzione, con contratto di diritto privato, di personale di cittadinanza non italiana oppure di personale di cittadinanza italiana residente all'estero da almeno tre anni, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Il relativo trattamento economico è stabilito sulla base della normativa contrattuale di categoria vigente nel paese dove il suddetto personale è chiamato a prestare servizio.

3. L'ente provvede al richiamo in Italia del personale, diverso da quello di cui al comma 2, attualmente in servizio all'estero, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle esigenze dei singoli uffici e dell'anzianità di permanenza all'estero dei dipendenti.

4. Per il personale destinato agli uffici all'estero successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge la misura dell'indennità di servizio viene determinata in sede di contrattazione collettiva in misura non superiore al 75 per cento della indennità di servizio percepita dal personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, sulla base della tabella di equiparazione di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. Il personale già in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene fino al suo rientro in Italia il più favorevole trattamento economico di servizio all'estero attualmente percepito, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi.

È approvato.

Art. 21.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio previsti per il triennio 1990, 1991 e 1992 dalla legge finanziaria 1990.

CARDINALE. Signor Presidente, occorre uniformare il testo dell'articolo 21 alle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica. Propongo pertanto la seguente formulazione dell'articolo:

Art. 21.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico del capitolo 1563 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1990 (e dei corrispon-

denti capitoli degli esercizi successivi), all'uopo ritenendosi contestualmente abrogata la precedente autorizzazione legislativa di spesa di cui alla legge 14 novembre 1981, n. 648.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21 nel testo proposto dal senatore Cardinale.

È approvato.

CARDINALE. Signor Presidente, prima di passare all'esame dell'articolo 22, intendo presentare un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 21, il seguente articolo:

Art. 21-bis.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento aggiuntivo di un articolo presentato dal senatore Cardinale.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

TOGNOLI, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Cardinale.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Ne do lettura:

Art. 22.

(Disposizione transitoria)

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, si provvede alla ricostituzione degli organi dell'ente, restando prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi i poteri di quelli esistenti.

2. La prima riunione dell'assemblea è convocata dal Ministro ed è presieduta da un suo rappresentante.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. Propongo un emendamento di carattere formale teso ad accogliere una richiesta formulata nel

parere della Commissione affari costituzionali. Si tratta di riformulare il comma 2 dell'articolo 22 in questo senso: «La prima riunione dell'assemblea è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è presieduta da un rappresentante del Ministro».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 23, di cui do lettura:

Art. 23.

(Abrogazione della legge 14 novembre 1981, n. 648)

1. La legge 14 novembre 1981, n. 648, è abrogata.

Lo metto ai voti.

È approvato.

FONTANA Elio. Presento il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

consapevole dello stato di difficoltà del settore turistico italiano;
rilevata l'importanza essenziale del ruolo assolto dalla promozione turistica dell'Italia all'estero;

considerato che la dotazione finanziaria dell'ENIT è da ritenersi insufficiente, specie per i maggiori vincoli derivanti all'ente dal disposto che riserva almeno il 30 per cento del finanziamento a programmi e a interventi che le Regioni intendono realizzare congiuntamente all'ente,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative perchè sia assegnato, per tale finalità, un finanziamento aggiuntivo a quello previsto dalla legge finanziaria per il 1990.

(0/387/10/3)

CARDINALE, FONTANA Elio, FOSCHI, MANCIA

TOGNOLI, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'esame degli articoli è così concluso. Passiamo alla votazione finale.

CARDINALE. Signor Presidente, signor Ministro, il Gruppo comunista ha ritenuto necessario che si addivenisse ad una legge di riforma

dell'ENIT. L'Ente, come è noto, non ha operato come avrebbe dovuto e la situazione del turismo italiano che ha, specialmente in questi ultimi anni, forte bisogno dell'apporto per il suo bilancio della componente estera, è tale da richiedere un ente rinnovato e riformato che funzioni e che faccia realmente promozione turistica italiana all'estero con le capacità e le professionalità che i tempi moderni richiedono.

L'impianto della legge si rifà al testo unificato già approvato nella scorsa legislatura da questa Commissione, ma bisogna dire che sono stati apportati sostanziali miglioramenti che attengono soprattutto alla struttura dell'ente per una sua maggiore funzionalità e una sua efficace azione per lo sviluppo del settore turistico.

I punti più significativi che voglio evidenziare sono appunto la soppressione del consiglio di amministrazione allargato e l'introduzione dell'assemblea che formula le direttive per gli uffici dell'ente, approva lo statuto, fa controlli a consuntivo. Viene poi introdotto al posto dell'esecutivo un consiglio di amministrazione snello che è quello che realmente opererà all'interno dell'ente per l'approvazione di tutte le deliberazioni. Un'altra innovazione è quella dei programmi triennali e dei programmi esecutivi annuali. Abbiamo apprezzato anche l'introduzione di quel 30 per cento degli stanziamenti riservati alle Regioni proprio per impegnare le Regioni stesse a partecipare all'attività di promozione del turismo. Altro punto significativo è quello di aver portato una parte dei controlli *a posteriori*; è significativo anche il punto che riguarda l'esecutività immediata di alcune deliberazioni, con la possibilità di richiamo, quando queste non siano conformi alle direttive ministeriali. Riteniamo quindi che l'attuazione di questo provvedimento debba consentire un potenziamento ed un rilancio dell'ente.

Con l'introduzione della norma concernente il personale all'estero riteniamo che gli uffici all'estero potranno funzionare meglio. Inoltre ci auguriamo che l'approvazione dell'ordine del giorno sul personale della sede di Roma possa aprire una nuova strada verso il riconoscimento dei suoi meriti anche sotto il profilo economico. Di qui il nostro voto a favore.

FONTANA Elio. Signor Presidente, signor Ministro, il Gruppo democratico cristiano voterà a favore del disegno di legge, convinti come siamo di aver fatto un utile lavoro per il raggiungimento di precisi obiettivi. Il principale obiettivo era quello di creare uno strumento più snello, meno burocratico, dotandolo di maggiori risorse; anche se per questo ultimo aspetto non è stato raggiunto il massimo risultato, ci auguriamo che in futuro, a fronte di utili risultati sul piano operativo, si possa dotare di maggiori risorse questo ente.

Vorrei ricordare però l'importanza che riveste la riforma della legge-quadro, e in tal senso il nostro Gruppo ha presentato un disegno di legge. Siamo di fronte a delle attività che hanno particolare rilevanza per l'economia italiana e che quindi vanno maggiormente sostenute. La riforma della legge-quadro ci consentirà probabilmente di frenare il calo della presenza straniera in Italia e di aprirci ad altri mercati.

Il discorso fatto per i paesi dell'Est mi sembra importante: speriamo che possano essere avviate delle *joint-ventures* con i paesi dell'Est anche per quanto riguarda il settore turistico.

PRESIDENTE. Vorrei ringraziare in particolare il relatore e la Commissione tutta per il proficuo lavoro svolto in questi giorni.

TOGNOLI, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Desidero ringraziare il relatore, il Presidente e tutti i componenti la Commissione per il lavoro svolto nel corso di questi anni, che si ritrova nel testo del disegno di legge che la Commissione sta per approvare. Anch'io credo che sia stato fatto un buon lavoro, che ci consentirà di dare maggiore agilità ad un ente che è stato caratterizzato da una certa pesantezza e da una relativa capacità di iniziativa.

Sicuramente l'Italia ha bisogno di una azione promozionale all'estero per recuperare quote di mercato che è andata via via perdendo in questi anni. Purtroppo i cittadini europei tendono sempre più ad allontanarsi dal nostro continente e il loro movimento non è compensato dall'arrivo di turisti extracomunitari. Per fronteggiare quindi anche la concorrenza di paesi che si sono recentemente affacciati sul mercato turistico è necessaria una azione di promozione turistica all'estero, che non potrà essere fatta solo di manifesti e di *depliants* ma dovrà vedere anche iniziative di altro genere.

Credo inoltre di aver coinvolto in modo più efficace le Regioni nella predisposizione dei programmi dell'ENIT: questo dovrebbe consentire anche una maggiore attenzione delle Regioni al lavoro svolto dall'ente. I risultati positivi di questa previsione non tarderanno certamente a venire.

L'aver ridotto la composizione del consiglio di amministrazione, sia pure accompagnandolo con una assemblea, ritengo sia stata una scelta felice: avremo infatti un organismo in grado di decidere con sufficiente tempestività. Infine, le misure assunte per il personale dell'ente consentiranno di riportare un po' d'ordine e di garantire una maggiore qualificazione.

Mi auguro che la Camera dei deputati possa rispondere altrettanto tempestivamente all'esigenza di approvare il presente provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 19,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI